



COMUNE DI PALU'
(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
BACHECHE SU SUOLO PUBBLICO**

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 12/11/2015

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI
- ART. 3 – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE
- ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE E ALL’UTILIZZO DI NUOVE BACHECHE
- ART. 5 – ONEROSITA’ DELLA INSTALLAZIONE
- ART. 6 – POSIZIONAMENTO E DESTINAZIONE DELLE BACHECHE IN CONCESSIONE
- ART. 7 – DIVIETI – REVOCHE
- ART. 8 – CONTROLLI
- ART. 9 – NORMA TRANSITORIA
- ART. 10 – RINVIO
- ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI PALU'

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI BACHECHE SU SUOLO PUBBLICO

Art.1 – Oggetto del regolamento

- a) Il comune di Palù garantisce la conoscenza e la divulgazione delle attività politiche, culturali, turistiche, umanitarie, religiose, ecc. promosse dai Partiti, dai Movimenti politici e dalle associazioni locali, meglio indicati nel successivo art.2;
- b) A tal fine il presente regolamento intende disciplinare la concessione delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo di idonei espositori pubblici denominati “*bacheche*”;

Art.2 – Soggetti destinatari

- a) Hanno diritto a richiedere la suddetta autorizzazione: i Partiti e Movimenti Politici, le Associazioni culturali, turistiche, ambientali, umanitarie, religiose sportive e del volontariato con finalità non a scopo di lucro. Tutti i soggetti devono essere formalmente organizzati a livello locale o provinciale con una rappresentanza, nella persona del segretario ovvero del presidente di carica equivalente, sul territorio comunale. Le associazioni in particolare devono essere iscritte all'albo comunale.

Art.3 – Definizione e caratteristiche delle bacheche

L'Amministrazione Comunale, al fine di omogeneizzare dimensioni, forme e materiali delle bacheche ed adeguarle al progetto di riqualificazione urbana, istituisce la cosiddetta “bachecca tipo” costituita da espositore in formato unico (100x150cm), infisso a terra su suolo pubblico come da disegno allegato (all.to A)

Art.4 – Autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di nuove bacheche

- a) L'autorizzazione per l'installazione di bacheche è concessa dalla Giunta.
- b) La domanda intesa ad ottenere la concessione della bachecca deve indicare:
 - 1) Le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna;
 - 2) Il luogo od i luoghi per i quali si richiede la concessione;
 - 3) L'impegno al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei periodi prestabiliti dalle stesse;

- 4) L'impegno di lasciare libera la bacheca anche anticipatamente al periodo quinquennale di concessione in caso di cessazione o mutamento di attività del soggetto titolare;
 - 5) L'impegno a lasciare libera la bacheca, antecedentemente alla scadenza del termine di concessione, nel caso di motivate esigenze di pubblico interesse;
 - 6) L'impegno ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale del soggetto concessionario;
- c) La concessione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per la bacheca esattamente indicata nella stessa.
 - d) E' fatto divieto di concedere più di una bacheca alla stessa forza politica o Movimento politico, ovvero a qualsiasi associazione de cui all'art.2 considerata nelle sue articolazioni o componenti.
 - e) L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni rinnovabile.
 - f) La mancata presentazione della richiesta di rinnovo, così come la perdita dei requisiti per avere titolo all'installazione della bacheca, comporta la decadenza dell'autorizzazione previo avviso dell'Amministrazione Comunale che concede 30 giorni per la scelta.

Art.5 – Onerosità dell'installazione

- a) La bacheca è fornita ed installata a cura e spese del richiedente, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico.
- b) La concessione in uso delle bacheche comunali è a titolo gratuito.

Art.6 – Posizionamento e destinazione delle bacheche in concessione

Le bacheche possono essere installate nelle zone indicate all'allegato planimetria (allegato B).

Art.7 – Divieti – Revoche

- a) Il concessionario titolare dell'autorizzazione in quanto rappresentante legale del partito o/e associazione è responsabile della corretta conservazione e della manutenzione ordinaria della bacheca. Esso risponde altresì di eventuali danni causati a terzi a causa di montaggio scorretto o manutenzione trascurata.
- b) Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
- c) Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

- d) E' altresì prevista la revoca dell'autorizzazione nel caso di degrado della struttura e/o inutilizzazione conclamata, previa diffida.
- e) Nel caso di revoca definitiva dell'autorizzazione le bacheche dovranno essere rimosse a cura e spese degli interessati.
- f) In caso di inadempimento della rimozione di cui al comma precedente, le bacheche entrano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
- g) Il Comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al presente regolamento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o in concomitanza ad eventuali lavori di riqualificazione dell'area ove sono ubicate.

Art.8 – Controlli

Il Comando della Vigilanza Urbana è deputato al controllo ed al rispetto di quanto previsto dal regolamento.

Art.9 – Norma transitoria

Tutte le autorizzazioni o concessioni relative alle bacheche esistenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimarranno in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo i criteri di assegnazione in vigore all'atto della loro installazione con divieto di cessione delle stesse ovvero di subentro di nuovi concessionari.

Il concessionario potrà trasferire la bacheca nel luogo indicato dal Comune uniformandosi a quanto previsto dall'art.3.

Art.10 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e al regolamento di Polizia Urbana.

Art.11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione